

Firmato digitalmente da:

FIORIO LUCA

Firmato il 21/03/2022 21:39

Serial Certificate n. 0044639

Valido dal 31/12/2021 al 31/12/2024

PER IL DIRETTORE

Il Funzionario Incaricato

Massimo Vezzari

APPROVATO DA ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEGLI ASSOCIATI IN DATA 15.03.2022

CHORUS - Gruppo Ritmico Corale

Piazza San Lorenzo Martire - 37042 Caldiero (Verona)

Cod. Fisc. e P. IVA: 03047030238

Pagina 1

STATUTO

ART. 1 (Denominazione e Sede)

E' costituito, nel rispetto del Decreto Legislativo n. 117/2017, del Codice Civile e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato:

"CHORUS - Gruppo Ritmico Corale APS"

(più avanti chiamato per brevità "Associazione") che assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apertita e aconfessionale.

L'acronimo APS o la locuzione "Associazione di Promozione Sociale" potranno essere inseriti nella denominazione in via automatica e saranno spendibili nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale o, qualora operativo, al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (R.U.N.T.S.).

L'Associazione ha sede legale in Piazza San Lorenzo Martire nel Comune di CALDIERO (Verona).

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2 (Statuto)

L'Associazione di Promozione Sociale è disciplinata dal presente Statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'Assemblea degli Associati può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello Statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3 (Efficacia dello Statuto)

Lo Statuto vincola alla sua osservanza gli Associati all'Associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'Associazione stessa.

ART. 4 (Interpretazione dello Statuto)

Lo Statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al Codice Civile.

Sarà firmata



ART. 5 (Finalità e Attività)

L'Associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Associazione, formalmente costituita con atto notaio dott. Giulio Alessio del 22.05.2000 n. 70906 di Rep., registrato a Verona il 01.06.2000, svolge la propria attività nell'ambito del canto corale promuovendo la pratica, lo sviluppo e la diffusione di attività culturali nel campo musicale.

L'attività che si propone di svolgere in favore dei propri Associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati è:

- *i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.*

A titolo esemplificativo ma non esaustivo, le azioni si concretizzeranno in attività aventi i seguenti scopi principali:

- svolgere opera di educazione al canto corale;
- ricercare e promuovere, stampare e registrare la cultura italiana e straniera nei vari generi musicali;
- promuovere e partecipare a manifestazioni culturali di varia natura e quindi a spettacoli pubblici e privati, cerimonie religiose e di beneficenza, sportive e festeggiamenti in genere;
- promuovere la pratica, lo sviluppo e la diffusione di attività culturali nel campo musicale ivi compresa la stampa e la registrazione.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del Consiglio Direttivo.

L'Associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del Decreto Legislativo n. 117/2017.

Per il perseguimento dei propri scopi l'Associazione potrà inoltre aderire anche ad altri Organismi, tra cui le Reti associative, di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con Enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

ART. 6 (Ammissione)

Sono Associati dell'Associazione le persone fisiche che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale.

Il numero degli Associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere



APPROVATO DA ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEGLI ASSOCIATI IN DATA 15.03.2022

Pagina 3

al di sotto del minimo richiesto, l'Associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro Unico Nazionale ed integrare il numero entro un anno.

L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel Libro degli Associati.

In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola.

L'aspirante Associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea degli Associati in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione ad Associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso. Non è ammessa la categoria di Associati temporanei.

La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

È ammessa la partecipazione di Associati minorenni a partire dal compimento del quattordicesimo anno di età (denominati "Associati Junior").

La domanda di ammissione all'Associazione presentata da aspiranti Associati Junior dovrà essere presentata dall'esercente la responsabilità genitoriale sui medesimi.

ART. 7 (Diritti e doveri degli Associati)

Gli Associati hanno pari diritti e doveri.

Hanno il diritto di:

- a) eleggere gli Organi Sociali e di essere eletti negli stessi (per gli Associati Junior il diritto di votare in Assemblea è esercitato, sino al loro compimento del 18° anno di età, dall'esercente la responsabilità genitoriale sui medesimi);
- b) essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- c) prendere atto dell'ordine del giorno delle Assemblee degli Associati;
- d) esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 21;
- e) votare in Assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel Libro degli Associati e in regola con il pagamento della quota associativa;
- f) denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del Terzo Settore;

e il dovere di:

- g) rispettare il presente Statuto, il Regolamento Interno e le deliberazioni legalmente adottate dagli Organi dell'Associazione;
- h) versare, se prevista, la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dal Consiglio Direttivo.

ART. 8 (Volontario e attività di volontariato)

L'Associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La qualità di Associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

Conferma Autografa



APPROVATO DA ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEGLI ASSOCIATI IN DATA 15.03.2022

Pagina 4

L'attività dell'Associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Agli Associati volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfettario.

ART. 9

(Perdita della qualifica di Associato)

La qualifica di Associato si perde per:

- a) morte;
- b) recesso;
- c) esclusione.

L'Associato può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Tale recesso avrà decorrenza immediata e resta fermo per l'Associato che recede l'obbligo al pagamento della quota associativa dell'anno in corso.

L'Associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo Statuto, può essere escluso dall'Associazione.

Perde la qualifica di Associato per esclusione colui che si rende colpevole di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni; oppure per morosità nel pagamento della quota associativa.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo, con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato, e ratificata dalla prima Assemblea utile degli Associati.

La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'Associato che ha la possibilità di appellarla entro 30 giorni mediante lettera raccomandata inviata al Presidente dell'Associazione.

L'Associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.

ART. 10

(Gli Organi Sociali)

Sono Organi dell'Associazione:

- Assemblea degli Associati;
- Consiglio Direttivo;
- Presidente;
- Organo di controllo, laddove eletto;
- Organo di revisione, laddove eletto.

Le nomine dell'Organo di controllo e dell'Organo di revisione sono subordinate al verificarsi delle condizioni di legge.

Tutte le cariche sociali sono elettive e vi accedono solo gli Associati, tranne che per il soggetto incaricato per la revisione legale dei conti, ove previsto.

ART. 11

(L'Assemblea degli Associati)

L'Assemblea è composta dagli Associati dell'Associazione, iscritti nel Libro degli Associati e in regola con il versamento della quota sociale. È l'organo sovrano.

Ciascun Associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro Associato, conferendo delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun Associato può rappresentare sino ad un massimo di n. 1 (uno) Associato.



APPROVATO DA ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEGLI ASSOCIATI IN DATA 15.03.2022

Pagina 5

L'Assemblea degli Associati è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente o persona nominata a presidente dai convenuti all'Assemblea stessa.

È convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera spedita al recapito risultante dal Libro degli Associati, oppure divulgata con l'invio di e-mail ovvero con altri mezzi tecnologici che garantiscano la certezza dell'avvenuta ricezione della convocazione oppure anche mediante avviso affisso nella Sede dell'Associazione.

L'Assemblea degli Associati è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli Associati, in regola con il pagamento della quota associativa, o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'Assemblea degli Associati è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'Associazione.

L'Assemblea degli Associati può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello Statuto e lo scioglimento dell'Associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

L'Assemblea può essere svolta in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenza, teleconferenza); a condizione che sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

ART. 12

(Compiti dell'Assemblea degli Associati)

L'Assemblea degli Associati:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'Associazione;
- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto;
- nomina e revoca i componenti degli Organi Sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli Organi Sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo, dello statuto o del regolamento interno;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- ratifica le delibere del Consiglio Direttivo sulla perdita della qualità di Associato per esclusione di cui al punto c) del precedente art. 9;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Conferma



ART. 13
(Assemblea ordinaria degli Associati)

L'assemblea ordinaria degli Associati è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli Associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli Associati presenti, in proprio o in delega. E' ammessa una sola delega per Associato.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART. 14
(Assemblea Straordinaria degli Associati)

L'Assemblea Straordinaria degli Associati modifica lo Statuto dell'Associazione con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli Associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli Associati.

L'Assemblea Straordinaria delibera:

- a) sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- b) lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- c) sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 15
(Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo governa l'Associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea degli Associati alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 5 (cinque) ad un massimo di 9 (nove) componenti eletti dall'Assemblea degli Associati tra le persone fisiche associate per le quali sia possibile la partecipazione all'elettorato passivo.

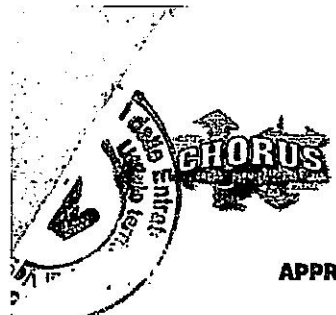
Dura in carica per n. 3 (tre) anni e i suoi componenti possono essere rieletti.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto di chi presiede la riunione.

I componenti del Consiglio Direttivo potranno in qualsiasi momento dimettersi: le dimissioni della maggioranza dei componenti farà decadere l'intero Consiglio Direttivo con obbligo di convocazione dell'Assemblea degli Associati per la ricostituzione del Consiglio Direttivo nel minor tempo possibile.

Qualora le dimissioni siano individuali e non contestuali, in caso di dimissione di un componente del Consiglio Direttivo subentrerà il primo dei non eletti.

Nel Consiglio Direttivo nessun componente può essere rappresentato da altri. Non sono ammesse deleghe sotto qualsiasi forma presentate.



Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o lo richiedano almeno due degli altri componenti, senza formalità, ma con un preavviso di almeno due giorni e almeno quattro volte all'anno.

La riunione del Consiglio Direttivo può svolgersi anche in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenza, teleconferenza), a condizione che:

- **il Presidente possa accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e comunicare i risultati della votazione;**
- **sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;**
- **sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.**

Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'Assemblea degli Associati.

In particolare, tra gli altri compiti:

- **nomina fra i suoi componenti il Presidente, il Vice Presidente, il Tesoriere e il Segretario;**
- **nomina il Maestro Direttore;**
- **amministra l'Associazione;**
- **verifica il rispetto dello Statuto e del Regolamento Interno da parte degli Associati e degli Organi sociali;**
- **attua le deliberazioni dell'Assemblea degli Associati;**
- **determina e delibera la quota associativa annuale;**
- **predispone il bilancio di esercizio, e, se previsto, il bilancio sociale, il sottopone all'approvazione dell'Assemblea degli Associati e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge;**
- **predispone tutti gli elementi utili all'Assemblea degli Associati per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;**
- **stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;**
- **cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;**
- **è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel R.U.N.T.S. (Registro Unico del Terzo Settore);**
- **disciplina e delibera l'ammissione o l'esclusione degli Associati;**
- **accoglie o rigetta le domande degli aspiranti Associati;**
- **stabilisce i criteri per i rimborsi ai volontari e agli Associati per le spese effettivamente sostenute per le attività svolte a favore dell'associazione;**
- **compie tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'associazione che non siano spettanti all'assemblea;**
- **individua le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale.**

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il Presidente dell'Associazione è il Presidente del Consiglio Direttivo ed è nominato dai componenti del Consiglio Direttivo eletti dall'Assemblea degli Associati.

Don. Pina Arcidiacono



APPROVATO DA ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEGLI ASSOCIATI IN DATA 15.03.2022

**ART. 16
(Il Presidente)**

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo al proprio interno a maggioranza dei presenti, rappresenta legalmente l'Associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea degli Associati.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea degli Associati per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea degli Associati e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.

Adotta tutti i provvedimenti di carattere d'urgenza ritenuti necessari comunicandoli al Consiglio Direttivo nella prima seduta successiva.

Redige la relazione morale ed organizzativa della gestione sociale.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni. E' nominato dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti eletti.

**ART. 17
(Il Tesoriere)**

Il Tesoriere è il responsabile finanziario della Associazione; provvede alla conservazione delle proprietà della Associazione, ai pagamenti e a riscuotere le entrate.

Collabora con eventuali consulenti incaricati della gestione degli aspetti fiscali, della tenuta ed aggiornamento dei libri contabili dell'Associazione e della predisposizione del bilancio da sottoporre al Consiglio Direttivo entro il 31 marzo di ogni anno e per l'approvazione da parte dell'Assemblea degli Associati entro il 30 aprile successivo.

Ove non individuato dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti eletti, potrà essere nominato tra soggetti esterni ritenuti idonei.

**ART. 18
(Il Segretario)**

Il Segretario coadiuva ed aiuta il Presidente nelle sue mansioni; cura il disbrigo della corrispondenza; coordina sotto la sua direzione e responsabilità lo svolgimento delle attività associative; dà esecuzione alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo; aiuta a redigere e conserva i verbali delle riunioni, il Libro degli Associati ed il Registro dei volontari. Ove non individuato dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti eletti, potrà essere nominato tra soggetti esterni ritenuti idonei.

**ART. 19
(Organo di Controllo)**

L'Organo di Controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017.

L'Organo di Controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;



APPROVATO DA ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEGLI ASSOCIATI IN DATA 15.03.2022

Pagina 9

- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto;
- può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal Decreto Legislativo n. 117/17 all'art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Il componente dell'Organo di Controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 20
(Organo di Revisione legale dei conti)

E' nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017 ed è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

Art. 21
(Libri sociali)

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il Libro degli Associati tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- b) il Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea degli Associati, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- c) il Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, e, ove previsto, dell'Organo di Controllo, e degli altri Organi Sociali, tenuti a cura dell'Organo a cui si riferiscono;
- d) il Registro dei volontari, tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

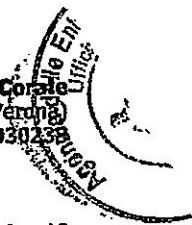
Tutti gli Associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'Associazione, entro 30 giorni dalla data della richiesta formulata al Consiglio Direttivo.

ART. 22
(Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;

Don. Rita Nicoletti



APPROVATO DA ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEGLI ASSOCIATI IN DATA 15.03.2022

Pagina 10

- proventi da cessioni di beni e servizi agli Associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali, realizzabili fino all'operatività del R.U.N.T.S.;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

ART. 23 (I beni)

I beni dell'Associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'Associazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'Associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'Associazione e può essere consultato dagli Associati.

ART. 24 (Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del Decreto Legislativo n. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

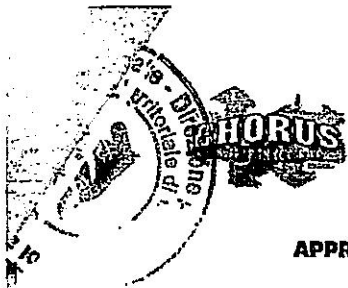
ART. 25 (Bilancio)

Il bilancio di esercizio dell'Associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del Decreto Legislativo n. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'Associazione.

Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'Assemblea ordinaria degli Associati entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore entro il 30 giugno di ogni anno.

ART. 26 (Bilancio sociale)

È redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del Decreto Legislativo n. 117/2017.



APPROVATO DA ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEGLI ASSOCIATI IN DATA 15.03.2022

Pagina 11

ART. 27
(Convenzioni)

Le convenzioni tra l'Associazione di Promozione Sociale e le Amministrazioni Pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del Decreto Legislativo n. 117/2017 sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'Associazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'Associazione.

ART. 28
(Personale retribuito)

L'Associazione di Promozione Sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del Decreto Legislativo n. 117/2017.

I rapporti tra l'Associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'Associazione.

ART. 29
(Responsabilità ed assicurazione degli Associati volontari)

Gli Associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del Decreto Legislativo n. 117/2017.

ART. 30
(Responsabilità dell'Associazione)

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'Associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione.

ART. 31
(Assicurazione dell'Associazione)

L'Associazione di Promozione Sociale può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'Associazione stessa.

ART. 32
(Devoluzione del patrimonio)

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 Decreto Legislativo n. 117/2017.

Don. Rita Nardella



CHORUS – Gruppo Ritmico Corale
Piazza San Lorenzo Martire – 37042 Caldiero (Verona)
Cod.Fisc. e P. IVA: 03047030238

APPROVATO DA ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEGLI ASSOCIATI IN DATA 15.03.2022

Pagina 12

ART. 33
(Disposizioni finali)

Per quanto non è previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia, ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

ART. 34
(Norma transitoria)

Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del R.U.N.T.S. medesimo.

L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Car. Rita Muscato

